



UFFICIO STUDI
DELLA
REAL CASA DI SAVOIA

Normativa dei matrimoni sabaudi

REGIE PATENTI del 13 settembre 1780, di Re Vittorio Amedeo III

Art. 1 Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio, senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori si stimeranno adatti al caso (1).

Art. 2 Se nell'inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti, che i discendenti da tale matrimonio, si intenderanno senz'altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia (2).

Art. 3 Quanto però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi (3).

(1) L'art. 1 enuncia il principio della necessità che i matrimoni dei principi della Casa siano previamente autorizzati dal re. Nel caso di inosservanza «di questo indispensabile dovere» come penalità non si produrranno i normali effetti del matrimonio principesco ma quelli minori o addirittura sfavorevoli che stabilirà il re o i suoi successori.

(2) L'art. 2 descrive una fattispecie particolare e più grave: quella che alla violazione del mancato previo consenso si aggiunga la circostanza di sposare una donna di condizione inferiore. In tal caso la penalità, stabilita nella perdita della qualità di principe della Casa reale, si produrrà automaticamente e senza che il re debba emanare un provvedimento ulteriore. Per tanto, dal momento della violazione, «tanto i contraenti, che i discendenti da tale matrimonio, s'intenderanno senz'altro decaduti» dal rango e dai diritti dinastici.

(3) L'art. 3 concerne un'ipotesi eccezionale, non suscettibile di generalizzazione, resa operativa con apposito regio decreto in favore del Principe Eugenio di Carignano, da valere «per la sua persona solamente».

REGIO EDITTO del 16 luglio 1782, di Re Vittorio Amedeo III

Art. 10 I maritaggi dei Principi della nostra Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che

all'occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti (1).

(1) La norma ripete per i principi della Casa reale il contenuto delle regie patenti del 1780, che richiama e conferma espressamente anche nel contesto più ampio del matrimonio dei sudditi e della nobiltà.

STATUTO ALBERTINO del 1848

Premessa:

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1 (Omissis)

Art. 2 Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica (1).

Art. 6 Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7 Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8 Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 21 Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 38 Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Art. 81 Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata (2).

(1) La successione al trono è sempre legittima e mai testamentaria. Essa si apre *ope legis* alla morte del re, «senza bisogno di esplicita accettazione». Inoltre, «i poteri del nuovo Re non derivano dal precedente, ma direttamente dalla costituzione» (O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 1934, p. 160).

L'espressione "legge salica" costituisce «una frase convenzionale» che esclude dalla successione le donne e assegna il trono «al parente maschio più prossimo nella linea retta discendente» e in mancanza o in caso di decadenza, al «parente maschio più prossimo nella linea collaterale» (O. RANELLETTI, *ivi*).

(2) Estratto da F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, con prefazione di Luigi Luzzatti, Professore nell'Università di Roma, Vol. III, Utet, Torino, 1909.

Art. 81. «Ogni legge contraria allo Statuto è abrogata.»

*§ 853, p. 726 – «Le leggi – dice l'art. 5 delle disposizioni premesse al nostro codice civile – non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perché la legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore». È questa una verità, più che un principio di diritto.

*§ 854 – « (...) Dato che la disposizione di cui trattasi possedeva i requisiti formali che si richiedevano all'esistenza e validità sua secondo il diritto pubblico del tempo, ma la sua validità sostanziale ai dì nostri vuol essere sempre presunta – a meno che non sia sopravvenuta, o una disposizione esplicita d'abrogazione, ovvero una evidente inconciliabilità con disposizioni posteriormente emanate. Insomma, nemmeno per gli atti dei cessati regimi è da presumere l'abrogazione; ma essa deve provarsi volta per volta, e l'onere della prova incombe, come sempre, alla parte che vi abbia interesse.»

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA del 1865

Art. 69 (Omissis). Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re. (D.S. Atti sovrani 7 aprile 1829, 12 marzo 1836) (1).

Art. 81 Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

(1) Il n. 2 dell'art. 69 riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 10 del regio editto del 16 luglio 1782, di Re Vittorio Amedeo III, che a sua volta richiama la legge dinastica 13 settembre 1780, che al n. 2 (matrimonio oltre che sprovvisto di consenso regio contratto con persona disuguale) stabilisce l'automaticità della sanzione.

Contro il rifiuto da parte del re di consenso previo «non è ammesso reclamo ad alcuna autorità» (O. RANELLETTI, p. 175).

D'altra parte non è ipotizzabile una sanatoria e ancor meno tacita. Basta ricordare che per il reintegro del primo Duca d'Aosta, re abdicatario di Spagna, nella linea di successione al Trono d'Italia è stato necessario richiedere (13 marzo 1873) l'assenso scritto dei Principi della linea di Savoia Genova, che gli erano subentrati.

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA del 1942

Art. 92 Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali, è richiesto l'assenso del Re Imperatore (1).

(1) Con una formulazione lievemente diversa si riproduce l'art. 69 del codice precedente.